

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 299/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER I PLAY OFF 1° E 2° TURNO DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B; PER L'ULTIMA GIORNATA, PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17 DIVISIONE UNICA LEGA PRO E UNDER 15 2015/2016; PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2015/2016

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, in considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le gare valevoli per i play off 1° e 2° turno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B; per l'ultima giornata, per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Under 17 Divisione Unica Lega Pro e Under 15 2015/2016; per le fasi eliminatorie nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2015/2016;
- ritenuto che la necessità di una rapida conclusione di eventuali procedimenti impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controparte e, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo Nazionale e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. La società controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale sarà pubblicato lo stesso giorno.
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36 bis comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 MARZO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio